



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

MODIFICHE PER L'ANNO 2016

Approvato con DCC n. 48 del 04/09/2014
Modificato con DCC n. 42 del 31/07/2015
Modificato con DCC n. 09 del 14/04/2016



Art. 1 - Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita nel Comune di Foligno l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Foligno, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 4 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e ogni s.m.i.

Art. 5 - Decorrenza del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



Art. 6 - Servizi indivisibili

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale con cui si approvano le aliquote per l'anno d'Imposta, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all'articolo 6.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 6, alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Art. 8 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Foligno sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, fatte salve le esclusioni e le esenzioni di cui al successivo articolo 10). L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della medesima; la restante parte 70% (settanta per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, individuato quale soggetto passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel presente Regolamento.



3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per le unità immobiliari di uso comune e per le unità immobiliari e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante le unità immobiliari e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 - Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano (Catasto Fabbricati) come unica unità immobiliare; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Sono altresì esenti dalla TASI i terreni agricoli e gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.



Art. 11 - Detrazioni e riduzioni

1. Il Comune può riconoscere detrazioni TASI la cui misura è riportata annualmente all'interno della delibera di cui all'articolo 7.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta - determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento - è ridotta al 75 per cento.

Art. 12 - Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di possesso o occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Resta ferma l'obbligazione solidale da parte degli altri occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La Dichiarazione va in ogni caso presentata per gli immobili che godono di riduzioni d'imposta.
4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, l'indirizzo e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. Si considerano valide tutte le denunce e/o comunicazioni e/o dichiarazioni prodotte al Comune di Foligno ai fini dell'IMU/ICI e TARI/TARES/TIA/TARSU, valide per l'anno d'Imposta, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TASI. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di



apposite richieste presentate agli utenti ai sensi del comma 693 art.1 della legge 27/12/2013 n.147, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 13 - Versamento e riscossione del tributo

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.
3. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto per la Tasi sia inferiore ad euro 12,00 ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 14 - Funzionario responsabile ed accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 15 - Istituti deflattivi del contenzioso

1. Si applicano al tributo l'istituto dell'autotutela, dell'accertamento con adesione, dell'interpello secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale delle Entrate.



Art. 16 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e sue s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, prevista dalla normativa vigente.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui agli articoli 12 e 14, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione prevista dalla normativa vigente.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte nella misura stabilita dalla normativa vigente se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 18 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Foligno, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13 del presente regolamento.
3. Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI per gli anni successivi o per anni d'Imposta precedenti qualora siano stati emessi Avvisi di accertamento.



Art. 19 - Ricorsi - Reclamo e mediazione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'introduzione dell'istituto del reclamo e della mediazione.

Art. 20 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Nel caso di accertamento, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti passivi sia superiore ad euro 500,00, su richiesta del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, l'importo dovuto può essere rateizzato, con atto del funzionario responsabile dell'imposta.
2. Il richiedente della rateizzazione deve produrre tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione complessiva della sua situazione economica. La mancata produzione di detta documentazione comporta il non accoglimento della richiesta di dilazione.
3. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni.
4. Sugli importi da rateizzare si applicano gli interessi al tasso legale in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione maggiorato di 1,5 punti percentuali.
5. La durata del piano rateale varia in relazione all'importo da dilazionare:
 - importi fino a euro 10.000,00 durata massima del piano 24 rate;
 - importo compreso tra euro 10.001,00 e euro 30.000,00 durata massima del piano 48 rate;
 - importo superiore a euro 30.000,00 durata massima del piano 72 rate.
6. In ogni caso l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 100,00 di capitale.
7. Le rate hanno cadenza mensile e scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto dirigenziale.
8. Il piano rateale, predisposto dall'ufficio competente, deve essere firmato, per accettazione, dal richiedente.
9. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.
10. Qualora l'importo oggetto di rateazione sia superiore a euro 25.000,00 il richiedente deve produrre, prima dell'inizio della rateazione, una idonea garanzia fideiussoria.



Art. 21 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria, della quale la TASI costituisce componente.
3. E' fissato al 16 giugno 2016 il termine per il versamento del conguaglio della TASI dovuta per il 2015 da parte dei contribuenti che hanno effettuato il versamento applicando le aliquote per l'anno 2014 di cui alla deliberazione di C.C. n.49/14.



INDICE

Art. 1 - Istituzione del tributo.....	2
Art. 2 - Oggetto.....	2
Art. 3 - Presupposto impositivo.....	2
Art. 4 - Base imponibile	2
Art. 5 - Decorrenza del tributo.....	2
Art. 6 - Servizi indivisibili	3
Art. 7 - Determinazione delle aliquote	3
Art. 8 - Soggetto attivo	3
Art. 9 - Soggetti passivi	3
Art. 10 - Esclusioni ed esenzioni	4
Art. 11 - Detrazioni e riduzioni.....	5
Art. 12 - Termini e modalità di dichiarazione.....	5
Art. 13 - Versamento e riscossione del tributo	6
Art. 14 - Funzionario responsabile ed accertamenti	6
Art. 15 - Istituti deflattivi del contenzioso.....	6
Art. 16 - Sanzioni e interessi.....	7
Art. 17 - Riscossione coattiva	7
Art. 18 - Rimborsi e compensazione.....	7
Art. 19 - Ricorsi - Reclamo e mediazione.....	8
Art. 20 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento	8
Art. 21 - Norme transitorie e finali.....	9